



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

**Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017**

DEL 30/03/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA, del mese di MARZO, alle ore 21:25 nella Sala SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

In corso di seduta di prima convocazione in sessione ordinaria e seduta pubblica, partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	DI CENTA GIOVANNI	X	
2	TESTA AGNESE	X	
3	ROSSI SERGIO	X	
4	PETRARCA ROBERTA	X	
5	SCAVUZZO ALESSANDRO	X	
6	CIMINI ELEONORA	X	
7	DI GIAMMARCO ANGELA	X	
8	RASTELLI MASSIMO	X	
9	FOGLIA GIANCARLO	X	
10	DI DONATANTONIO ANGELO		X
11	FORMICONE MARGHERITA	X	
12	COCCAGNA ALDO	X	
13	NORI UGO	X	

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In carica n. 13

Assenti n. 1

Sono presenti, altresì, i seguenti assessori esterni, i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GUIZZETTI ANDREA	X	
2	DI SILVESTRO ALFONSO	X	
3	FOGLIA ANNA	X	

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. DI CENTA GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, nonché le norme contenute nei commi 10,14, 21, 22, 23, 24, 28, 52 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2017-2019 al 31/03/2017;

Visto l'art. 44, comma 3 del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”,

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO altresì il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29/08/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO delle disposizioni già sopra citate della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), le quali hanno:

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 (commi 21-24);
- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- escluso dalla TASI l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- eliminato il limite massimo dell'aliquota del tributo, stabilito per gli anni 2014 e 2015, al 0,25 per cento, confermando però il limite di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- stabilito che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- previsto che, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, con esclusione dell'abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare purché non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni

previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto da quest'ultimo nella misura del 20%, stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo, e per il residuo dal titolare dei diritti reali, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- il comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 (comma 28 art. 1 L. n. 208/2015);

- l'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, lettera b) consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016 prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

- l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è ridotta allo 0,1 per cento e i comuni possono modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 47/2014, in base al quale, a partire dal 2015, è ridotto di due terzi il tributo dovuto per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, norma da coordinarsi con il disposto dell'art. 1, comma 14, della L. 208/2015 in tema di esclusione dal tributo dell'abitazione principale;

RITENUTO di mantenere e confermare per l'anno 2017, ai sensi dell' art. 1 comma 42 della L. n. 232/2016 lett. b) , l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille, prevista dal combinato disposto di cui all' articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m.i. e dell' articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, già vigente nell' anno 2015 e confermata nel 2016 e di confermare per l' anno 2017 l' applicazione delle aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili TASI già vigenti nel 2016 e di applicare ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l' aliquota del tributo per i servizi indivisibili nella misura del 2,5 per mille, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 678 dell' articolo 1 della L. 147/2013 (art. 1 comma 14 lett. c L. 208/2015) e comunque confermandola nella stessa misura già vigente nel 2016;

DATO ATTO che in base alla deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna, n. 7, esecutiva, è stato deliberato di confermare per l'anno 2017 la maggiorazione dello 0,8 per mille e le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, già vigenti nell'anno 2016:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,4%
Aliquota di base tutti gli altri immobili	0,89%
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30/04/2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2016;

RITENUTO di destinare il tributo al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, come previsto dall'art. 56 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, per i quali si riporta di seguito il costo stimato per l'anno 2017:

Servizi	Costi previsti 2017 (€)
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e illuminazione pubblica	404.429,00
Polizia locale	226.695,00
Istruzione pubblica	635.623,00
Necroscopico e cimiteriale	42.188,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	117.812,00
Totale	1.426.747,00

Visto inoltre l' articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, lettera b) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016 prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere e confermare per l'anno 2017, ai sensi dell' art. 1 comma 42 della L. n. 232/2016 lett. b) , l' applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille, prevista dal combinato disposto di cui all' articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m.i. e dell' articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, già vigente nell' anno 2015 e confermata nel 2016 e di confermare per l'anno 2017 l' applicazione delle aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili TASI già vigenti nel 2016 come di seguito riepilogato:

Aliquote del tributo

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Tutti gli altri immobili	2,5 per mille
abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L.47/2014	Escluse dal tributo ai sensi dell'art. 1, commi 639-669, della L. 147/2013 (art.1 c.14 L. 208/2015)

- di applicare per l'anno 2017 ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l' aliquota del tributo per i servizi indivisibili nella misura del 2,5 per mille, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 678 dell' articolo 1 della L. 147/2013 (art. 1 comma 14 lett. c L. 208/2015) e comunque confermandola nella stessa misura già vigente nel 2016;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017, ammonta ad € 480.000,00, e che lo stesso è destinato al finanziamento parziale del costo dei servizi come sopra individuati, così determinato:

Gettito complessivo stimato TASI	€ 480.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo	€ 1.426.747,00

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno e che comunque, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 il versamento della prima rata deve effettuarsi sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. 06/03/2014, n. 16 e dall'art. 1, comma 14, della L. 208/2015, il quale stabilisce che il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.;

Viste:

- ▣ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti legalmente espressi: favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Nori e Coccagna) e contrari n. 1 (Formicone), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di ritenere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di mantenere e confermare per l'anno 2017, ai sensi dell' art. 1 comma 42 della L. n. 232/2016 lett. b) , l' applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille, prevista dal combinato disposto di cui all' articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m.i. e dell' articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, già vigente nell' anno 2015 e confermata nel 2016 e di confermare per l' anno 2017 l' applicazione delle aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili TASI già vigenti nell' anno 2016, come segue:

Aliquote del tributo

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Tutti gli altri immobili	2,5 per mille
abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, fattispecie equiparate definite dal vigente regolamento IMU e dall'art. 9-bis del D.L.47/2014	Escluse dal tributo ai sensi dell'art. 1, commi 639-669, della L. 147/2013 (art.1 c.14 L. 208/2015)

- di applicare per l'anno 2017 ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l' aliquota del tributo per i servizi indivisibili nella misura del 2,5 per mille, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 678 dell' articolo 1 della L. 147/2013 (art. 1 comma 14 lett. c L. 208/2015) e comunque confermandola nella stessa misura già vigente nel 2016;

- Di dare atto che:

- il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa;

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Infine il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Nori e Coccagna) e contrari n. 1 (Formicone), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

VISTA LA PROPOSTA 231
SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI

ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

Montorio, li 29/03/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI GESUALDO WILMA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE


Montorio, li 29/03/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI GESUALDO WILMA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GIAMBERARDINO CARLA



Il Sindaco
DI CENTA GIOVANNI

Prot. n. 5818


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

■ che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 1 APR 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

■ che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 14 APR 2017

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 10 APR 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO